ECM

Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
È un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.
Gestisce la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai singoli professionisti sanitari sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM.

Tutti i Colleghi sono invitati ad **accedere nell'anagrafica del CoGeAPS** (https://application.cogeaps.it/login/) dalla quale è possibile verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale, gestire i propri crediti ECM e richiedere l'inserimento dei crediti spettanti per:

1. **attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche);**
2. **tutoraggio individuale;**
3. **attività di formazione individuale all'estero;**
4. **attività di autoformazione.**

È inoltre possibile richiedere l'inserimento di **esoneri** (Scuola di specializzazione in Psicoterapia, Master universitari, ecc.), **esenzioni** (Maternità, Paternità, Pensionamento, ecc.), eventuali **crediti mancanti** e creare il proprio dossier formativo.

Per maggiori informazioni sulle attività che danno diritto al riconoscimento degli ECM, in aggiunta ai corsi accreditati ECM, consulta i Capitoli 3 e 4 (pag. 21-27) del "*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*", pubblicato in calce alla pagina.

La piattaforma del Co.Ge.APS sta richiedendo a tutti gli Psicologi iscritti all'Albo prima dell'anno 2019 di dichiarare la decorrenza del proprio obbligo ECM.

COSA FARE?

- **Tutti coloro che prima del 2020 non avevano alcun obbligo ECM dovranno confermare la data di decorrenza 01/01/2020**. I crediti relativi ai trienni precedenti saranno annullati e il sistema attesterà che il professionista non era soggetto all'obbligo ECM prima del 2020. Per confermare spuntare la voce "*Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM"* e cliccare sul bottone *"Invia richiesta".*

- Chi invece aveva già conseguito crediti nei trienni precedenti perché obbligato in virtù del rapporto di lavoro con il SSN o strutture private accreditate/convenzionate deve **dichiarare una data precedente per convalidare gli ECM acquisiti prima del 2020**. Dopo aver inserito la data nel campo "*Data iscrizione precedente*" cliccare sul bottone "*Invia richiesta*". Precisiamo che il sistema calcola la decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° gennaio successivo alla data inserita nel form, pertanto:
  - Se viene inserita la data di iscrizione all'Ordine il sistema convaliderà tutti i crediti conseguiti dal professionista a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di iscrizione.

- Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall'anno 2011 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2010.
- Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall'anno 2014 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2013.
- Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall'anno 2017 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2016.

Ricordiamo che l'accesso al Co.Ge.APS è ora consentito solo tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.

NB: il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di **autenticazione tramite SPID** per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata ed ha disattivato la modalità di accesso classica con username e password.
Ricordiamo che per l'erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all'accesso.
I Provider ECM (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento formativo accreditato, **hanno l'obbligo di trasmettere i crediti maturati dal singolo professionista al Co.Ge.APS che li registra direttamente**. In caso di FAD i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento). Visto che i tempi tecnici di registrazione da parte del Co.Ge.A.P.S. possono essere molto lunghi, consigliamo di attendere prima di segnalare eventuali mancate registrazioni e di conservare sempre gli attestati ECM.

Recapiti: ecm@cogeaps.it
Sito web https://www.cogeaps.it/

Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Ente pubblico non economico che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute. Presso di esso è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Nel sito dell'Agenas (http://ape.agenas.it/) è possibile ricercare gli eventi accreditati ECM e i Provider.
N.B. Il servizio myECM dell'Agenas mette a disposizione SOLAMENTE gli ECM acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati a livello NAZIONALE e non quelli erogati da provider regionali.
Per visualizzare TUTTI i crediti ECM acquisiti è necessario utilizzare l'anagrafica del Co.Ge.A.P.S.

Piattaforme per ricercare corsi ECM residenziali o FAD gratuiti

- **Piattaforma FAD del CNOP 2023** (accessibile dall'area riservata del CNOP alla voce FADPSY)
  https://reserved.psy.it/iscritti
- **Agenas** (Per ricercare i corsi gratuiti selezionare "Ricerca per costo" e spostare l'apposito cursore su "0€")
  https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx
- **Istituto Superiore di Sanità**
  https://www.eduiss.it/course/index.php

- **Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica** https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad

SANZIONI

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un **illecito disciplinare** e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Le sanzioni previste dalla Legge n. 56/89 che regola la professione di psicologo sono: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione.
Tale obbligo, già previsto dall'art. 5 del Codice deontologico, discende dall'art. 3, comma 5, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e dall'art. 7 del DPR n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).
Art. 3, comma 5, DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): *(omissis)*
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. (omissis)

Vi potrebbero tuttavia essere anche **conseguenze sul piano assicurativo** visto che i Decreti attuativi della c.d. Legge Gelli prevedono limitazioni della copertura e o maggiorazioni dei premi da versare a carico dei professionisti non in regola con i crediti ECM.
In particolare la *"Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",* all'Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), prevede:
*"1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'**efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina**."*

OBBLIGO FORMATIVO

CREDITI PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a **150 crediti** formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:

- Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di "Dossier formativo";

- Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Per verificare il proprio effettivo obbligo individuale triennale è necessario **accedere al Co.Ge.APS** tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/.